MODULARIO
T - R.G.S. - 2607

MOD. 31

CIRCOLARE N. 28

Roma, 24 marzo 1992

Ministero del Tesoro
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI
DEL PERSONALE E DEGLI STUDI

Agli Ispettorati Generali
LORO SEDI

Divisione U.O.C.
Prot. N. 125444 Allegati
022412

Risposta a nota del

OGGETTO: Regolamento adottato dal Ministero del Tesoro per la determinazione di fatti, stati e qualità personali per i quali è ammessa la dichiarazione dell'interessato temporaneamente sostitutiva della prescritta documentazione.

Alle Ragionerie Centrali presso i Ministeri ed Uffici equiparati LORO SEDI

Alle Ragionerie Regionali dello Stato LORO SEDI

All'Ufficio di Ragioneria presso il Magistrato per il Po PARMA

Alle Ragionerie Provinciali dello Stato LORO SEDI

e, p.c.: Al Gabinetto dell'On.le Sig. Ministro SEDE

(Rif.to a nota del 9.3.92, n. 1808)

Si trasmette copia del D.M. 28 febbraio 1992 con il quale è stato approvato il regolamento in oggetto indicato.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S

Gli uffici in indirizzo sono invitati alla puntuale osservanza dalle disposizioni del citato regolamento e ad inviare un cenno di assicurazione al riguardo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

MODULARIO
T. ECON. 111

Il Ministro del Tesoro

Determinazione dei fatti, stati e qualità personali per i quali è ammessa la dichiarazione dell'interessato, temporaneamente sostitutiva della prescritta documentazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO l'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n.15;

VISTO l'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n.400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 febbraio 1992;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art.17, comma 3, della citata legge n.400 del 1988, con nota del 23 ottobre 1991, n.8753.

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1

1.- I soggetti, persone fisiche o legali rappresentanti di persone giuridiche, che presentino all'amministrazione istanze tendenti ad ottenere provvedimenti che presuppongono l'accertamento o l'assenza di stati, fatti o qualità indicati al comma 2, in luogo della esibizione della prescritta documentazione, possono rendere una dichiarazione temporanea sostitutiva, anche nel testo dell'istanza, purchè quest'ultima, o la dichiarazione separata, rechino la sottoscrizione autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.

2.- La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 può riguardare i seguenti stati, fatti o qualità:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

Il Ministro del Tesoro

a) l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza relative all'ufficio di amministratore di società, indicate nell'art. 2382 del codice civile o in altre leggi speciali;

b) l'iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio;

c) l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio tenuto dalle camere di commercio;

d) la qualità di legale rappresentante di società commerciali;

e) l'assenza, sia a carico di imprenditori individuali che di società commerciali, di procedure esecutive concorsuali o di procedure equivalenti secondo legislazioni straniere;

f) lo stato di incensuratezza o l'assenza di condanne per determinati reati;

g) l'assenza di procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità;

h) l'assolvimento degli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nascenti dalla qualità di datore di lavoro;

i) la regolare posizione rispetto ad obblighi tributari, nascenti dalla legislazione italiana o da legislazioni straniere;

l) lo stato di disoccupazione;

m) la qualità di invalido e tipo o grado o classe o natura dell'invalidità, nonchè l'iscrizione negli elenchi degli invalidi; i soggetti, persone fisiche o legali rappresentanti di persone giuridiche, che presentino all'amministrazione istanze tendenti ad ottenere provvedimenti che presuppongono l'accertamento o l'assenza dei suddetti stati, fatti e qualità, possono rendere la relativa dichiarazione, anche nel testo dell'istanza, purchè quest'ultima, o la dichiarazione separata, rechino la sottoscrizione autenticata da

...TO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S

un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.

3.- L'autenticazione della dichiarazione o della domanda viene effettuata, a richiesta degli interessati, dal funzionario incaricato di ricevere la documentazione.

4.- Della facoltà indicata nei precedenti commi viene data notizia al pubblico nei bandi o negli altri atti generali che prevedano la presentazione di domande; ovvero nelle istruzioni sulle modalità di compilazione delle domande dirette alla instaurazione delle varie pratiche, che l'amministrazione diffonde o pone a disposizione del pubblico mediante avvisi o stampati.

5.- Gli impiegati che ricevono istanze o documenti presentati direttamente all'amministrazione, quando rilevano che l'istanza non è corredata dalla documentazione necessaria, oppure che la dichiarazione sostitutiva prevista dai precedenti commi o resa ai sensi dell'art.2 della legge 4 gennaio 1968 manca della sottoscrizione o della relativa autenticazione, avvertono il presentatore della irregolarità e della facoltà prevista dal precedente comma 2.

6.- La documentazione relativa agli stati, fatti e qualità indicati al comma 1 viene richiesta dall'amministrazione all'interessato prima di emettere il provvedimento a lui favorevole.

7.- L'invito a produrre la documentazione è effettuato per iscritto, individualmente e personalmente, agli interessati, e contiene l'assegnazione di un termine adeguato, in relazione ai tempi normalmente occorrenti per l'acquisizione, al luogo dove essa va acquisita o alla residenza del soggetto onerato, per la produzione della documentazione stessa. Nel caso di provvedimenti plurimi, il termine è uguale per tutti gli interessati, e tiene conto dei tempi massimi presumibilmente occorrenti.

8.- L'invito indicato nel comma precedente contiene l'avvertimento che, in caso di inosservanza anche parziale, il provvedimento favorevole all'interessato non potrà essere emesso.

9.- Quando gli interessati risiedano nel comune sede dell'ufficio dove la documentazione deve essere presentata o nei comuni limitrofi, l'amministrazione ha facoltà di avvertirli che la decadenza si verificherà anche nel caso che la documentazione, tardivamente pervenuta, sia stata spedita per mezzo del servizio postale prima della scadenza del termine; negli altri casi, ha facoltà di stabilire che si considerino tempestivamente prodotti i documenti spediti per mezzo del servizio postale entro un determinato termine, anteriore a quello fissato per la presentazione dei documenti. Quando l'amministrazione non si avvalga di tali facoltà, i documenti si considerano prodotti tempestivamente quando, entro il termine fissato per la loro presentazione, siano stati spediti per mezzo del servizio postale.

Art. 2

1.- E' fatto divieto agli uffici di accettare certificati di casellario giudiziale rilasciati a richiesta delle persone stesse alle quali le istruzioni si riferiscono.

Art. 3

1.- Quando esistano discordanze tra la dichiarazione temporaneamente sostitutiva, resa secondo le disposizioni dell'art.1 e la documentazione successivamente prodotta dall'interessato o acquisita dall'ufficio, quest'ultimo invita l'interessato a rettificare la dichiarazione ovvero a regolarizzare la documentazione, entro un congruo termine. La rettificazione della dichiarazione può

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

essere resa nelle stesse forme della dichiarazione temporaneamente sostitutiva o anche, se avvenga davanti al funzionario competente a ricevere la documentazione, senza formalità di autenticazione.

2.- La mancata rettificazione o regolarizzazione entro il termine, quando causi incertezza sugli elementi da considerare essenziali ai fini dell'emanazione del provvedimento al quale la documentazione si riferisce, equivale a mancata presentazione della documentazione prescritta.

3.- Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, e l'ufficio provvede ai necessari accertamenti, quando le discordanze sussistano soltanto tra i documenti prodotti dall'interessato in seguito all'invito di cui all'art.1.

Art.4

1.- Le dichiarazioni temporaneamente sostitutive di chi non sa o non può firmare possono essere rese, oltre che mediante la sottoscrizione, alla presenza del dichiarante, di due testimoni maggiorenni, anche davanti al funzionario competente a ricevere la documentazione, quando questi sia certo della identità del richiedente o l'abbia accertata mediante l'esame di documenti rilasciati da pubbliche amministrazioni. Il funzionario redige un verbale delle dichiarazioni.

2.- Nel caso previsto dal precedente comma, a meno che non si tratti di impossibilità di scrivere dovuta ad una causa transitoria, non si applicano i commi 1 e 2 dell'art.3, e si provvede d'ufficio ad ogni accertamento relativo ad eventuali discordanze nella documentazione o tra le dichiarazioni tempora-

Il Ministro del Tesoro

neamente sostitutive e la documentazione.

Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.

Roma, 28 FEB. 1992

Per copia conforme all'originale

MINISTERO DEL TESORO
Il Ministro

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S